



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 27217 /131.11.2017 del 20 DIC. 2017 Pos. n. 10

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
(Rif. nota 20 settembre 2017, n. 22270)

Oggetto: Raccolta rifiuti dall'alveo dei corsi d'acqua. Parere prot. n. 83391 del
3/11/2015 (116/11/2015).

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, facendo riferimento al parere di questo Ufficio 3 novembre 2015, n. 116, reso in merito alla raccolta di rifiuti dall'alveo dei corsi d'acqua, delinea preliminarmente il quadro normativo regionale vigente in materia di demanio idrico¹.

In particolare, viene richiamato l'art. 14, comma 1, lettera q-septies, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, lettera aggiunta dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che autorizza l'Azienda regionale delle foreste demaniali, oggi Dipartimento

¹ Art. 8, legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, come sostituito dall'art. 7, legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successivamente modificato dall'art. 71, comma 7, legge regionale 15 maggio 2013, n.9.
Art. 14, lett. q- septies, legge regionale 6 aprile 1996, n.16, come modificato dall'art. 15, comma 1, legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
Art. 14, comma 9 ter, legge regionale 6 aprile 1996, n.16, come aggiunto dall'art. 25, comma 2, legge regionale 15 maggio 2013, n.9.
Art.34, comma 4, legge regionale 15 maggio 2013, n.9.
Art. 43, comma 3, legge regionale 17 marzo 2016, n.3. - D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12.

dello sviluppo rurale e territoriale, a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, l'attività di *“cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi torrenti e laghi”*.

Viene, altresì, richiamato l'art. 43, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che, per l'espletamento, tra l'altro, delle attività di cui alla citata lettera q-septies, prevede che *“l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale”*.

Viene, infine, richiamato l'art. 71, comma 7, della citata L.r. n. 9/2013, che ha integrato l'art. 8, comma 1, lettera m), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che individua le competenze attribuite all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nei seguenti termini: *“Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale², compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere su fondi extraregionali, compresi quelli comunitari”*.

In tale contesto, codesto Dipartimento ritiene di potere svolgere la manutenzione dei corsi d'acqua ovvero la *“cura e pulizia”*, intesa come controllo della vegetazione in alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua, *“nel rispetto del redigendo Accordo interassessoriale previsto dall'art. 43, comma 3, della L.R. n. 3/2016 escludendo ogni altro tipo di intervento ivi compresa la raccolta di rifiuti”*.

Conseguentemente, individua la tipologia di interventi che è legittimato a porre in essere *“in amministrazione diretta con l'utilizzo dei lavoratori forestali (...) qualificati nella quasi totalità come braccianti agricoli, ai quali (...) può essere attribuita solo ed esclusivamente la mansione propria della relativa categoria”*. Nella fattispecie tali lavoratori potrebbero effettuare unicamente *“l'attuazione di interventi colturali sulla vegetazione di sponda e di alveo (quest'ultima solo laddove può costituire intralcio al deflusso) e di sistemazione idraulica-forestale delle sponde (...)”*.

2 Cfr. inoltre l'art. 43, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ai sensi del quale *“Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'Demanio idrico' è soppressa la parola fluviale”*

HK.
A

Di contro, nel citato parere n. 116/2015, si è ritenuto che la raccolta di rifiuti all'interno degli alvei dei fiumi vada ricondotta nell'ambito dell'attività di "cura e pulizia" dei corsi d'acqua, attribuita, ai sensi del citato art. 14, comma 1, lett. q-septies, della L.r. n. 16/1996 e successive modificazioni, all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Alla luce, pertanto, delle considerazioni sopra riportate codesto Dipartimento, nel reputarsi estraneo alle competenze connesse alla raccolta di rifiuti, chiede a questo Ufficio di valutare l'opportunità di rivedere le proprie determinazioni in merito.

2. Con il richiamato parere n. 116/2015, reso dallo scrivente Ufficio all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ordine alla "manutenzione torrente Santo Stefano Briga in agro del Comune di Messina", è stata affrontata la risoluzione del "conflitto negativo insorto tra l'Ufficio del Genio civile e la ex Provincia di Messina", in merito alla competenza a rimuovere i rifiuti che ostruivano l'alveo del torrente indicato. Competenza rimessa, a parere dell'Ufficio del genio civile, in capo all'Ente provinciale, trattandosi di aree esterne al perimetro urbano, ai sensi dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; disposizione normativa, quest'ultima, di contro, ritenuta dalla Provincia abrogata per effetto dell'art. 196 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152³ e della legge regionale n. 9/2013.

In tale contesto, questo Ufficio ha innanzitutto rappresentato che, con precedente parere 6 luglio 2011, n.139, era stato già affrontato il rapporto fra l'art. 160 della citata L.r. n. 25/1993 - in tema di "competenza" delle Province regionali nella raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali nelle parti di territorio esterne ai perimetri dei centri abitati - e la normativa sopravvenuta di cui al D.lgs n. 152/2006⁴ e alla legge regionale 8

3 Art. 196 D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Competenze delle regioni)

"1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;...

4 Art. 197, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

"1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

aprile 2010, n. 9,⁵ che, di contro, non configurano una “competenza provinciale” relativamente alle aree poste al di fuori del centro abitato, ma individuano nel “Comune” il soggetto competente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti “urbani” e di quelli agli stessi assimilati ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. d, del D. lgs. n. 152/2006⁶ nell’intero territorio comunale.

Con riferimento alla fattispecie concreta, coerentemente con il quadro normativo vigente, era stata, pertanto, esplicitata la distinzione tra rifiuti abbandonati sulle rive dei corsi d’acqua di cui al citato art. 184, comma 2, lett. d, del D. lgs. n. 152/2006 e rifiuti rinvenuti invece nell’alveo dei fiumi, ritenendo che la rimozione di quest’ultimi, non rientrando nella definizione di “rifiuti urbani”, fosse di competenza del ramo dell’Amministrazione regionale al quale è rimessa la manutenzione del corso d’acqua.⁷

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;

d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. (...)

5 Art. 3, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

“ 1. La provincia esercita le funzioni di cui all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo nell’ambito della propria competenza alle seguenti funzioni:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;
d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando i relativi dati all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini dell’ambito territoriale ottimale.(...)”.

Art. 4, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e s.m.i.

“ I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell’articolo 5 (...).”

6 Art. 184 (Classificazione)

“1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali (...).

2. Sono rifiuti urbani: (...) d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; (...).”

7 Nota 1 marzo 2012, n. 6923-139/11/2011 dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana.

Orbene, come premesso, l'art. 14 della legge regionale n. 16/1996 individua alcune attività complementari che l'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere in aggiunta ai suoi compiti principali. Funzioni e compiti oggi trasferiti a codesto Dipartimento, in forza dell'art. 34, comma 4, della legge regionale n. 9/2013. Alla lett. q-*septies* del comma 1 del citato art.14 - introdotta, come detto, dall'art. 25, comma 1, della L.r. n. 9/2013 - viene inserita, tra le previste attività complementari, la “cura e pulizia della proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi”. Attività, per la realizzazione della quale, ai sensi del comma 9-ter del medesimo art. 14, “... il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter nonché le attrezzature necessarie ...”.

Ai sensi del citato art. 43, comma 3, della legge regionale n. 3/2016: “Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera q-septies) dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ... l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale. ...”.

Tale ultima norma, successiva al citato parere di questo Ufficio n. 116/2015, prevede che l'espletamento delle attività di cura e pulizia del demanio marittimo e di fiumi, torrenti e laghi sia disciplinato da apposito accordo tra codesto Assessorato e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, nelle cui attribuzioni, come chiarito, rientra la materia del demanio idrico. Pertanto, è in sede di definizione di tale accordo che dovranno essere regolate le attività in esame.

Va da sé che, qualora tra codesto Assessorato e l'Assessorato del territorio e dell'ambiente dovesse emergere un conflitto di competenza negativo tale da compromettere la stipula del suddetto accordo, anche in ordine ai compiti connessi alla raccolta dei rifiuti in alveo, la questione potrà essere rimessa alla pronunzia della Giunta regionale, tenuta ad esprimersi nelle ipotesi di conflitto di competenza positivo o negativo tra tra diversi rami dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.



* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta

F.TO Aw. G. MISTRETTA

Il Dirigente avvocato

Avv. Gianluigi M. Amico

Gianluigi M. Amico



L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Maria Mattarella

M. Mattarella